

Uguaglianza tra coniugi in una società in trasformazione: il ruolo dell'immigrazione e delle religioni

- 1. Premessa: immigrazione e diritto*
- 2. Fonti normative: principio di uguaglianza e libertà religiosa*
- 3. Casi giurisprudenziali: i reati culturalmente motivati*
- 4. Osservazioni conclusive*

Premessa: immigrazione e diritto

La nostra società è caratterizzata da un continuo contatto fra culture diverse dato dalle frequenti ondate migratorie. Si stima, dai recenti dati ISTAT, che al 1° gennaio del 2024, risiedono circa 5,3 milioni di cittadini stranieri che costituiscono l'8,9 % della popolazione residente. I cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia sono oltre 3,6 milioni. Secondo i dati del 2020 si stima che il 29 % sia di religione musulmana. Il 28,6% dei musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2020 è di nazionalità marocchina. Seguono gli albanesi (13,0%) e poi dall'Asia i bangladeshi (8,8%) e i pakistani (7,6%). I primi tre gruppi nazionali, comunque, rappresentano da soli più di metà degli islamici sul territorio nazionale. Si può desumere che la società italiana è caratterizzata da un multiculturalismo polietnico, cioè derivante dall'immigrazione e non dalla presenza di minoranze nazionali autoctone nel territorio. È chiaro, inoltre, che nel momento nel quale il pakistano, l'albanese, il marocchino arrivano in Italia, portano con loro anche un bagaglio culturale totalmente diverso da quello italiano. Il risultato, quasi inevitabile, sono situazioni di conflitto normo-culturale. L'afflusso di soggetti con lingue, culture, religioni diverse comporta uno scontro irrimediabile di vedute attinenti anche ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Al repertorio possono essere principi come l'uguaglianza tra coniugi, istituti come il matrimonio e la figura della donna nella società.

Per rilevare l'impatto dell'immigrazione e delle diverse religioni sul principio di uguaglianza e soprattutto, sulla parità coniugale, bisogna analizzare le fonti normative per poi concludere con un'analisi di particolari sentenze della Corte di Cassazione nelle quali si evidenzia l'importanza dell'integrazione e del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Fonti normative: principio di uguaglianza e libertà religiosa

Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea il TITOLO III è dedicato all'uguaglianza. L'articolo 20 sancisce il principio generale di uguaglianza delle persone davanti alla legge. L'articolo 21 sancisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, "sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale". L'articolo 23 è dedicato alla parità tra donne e uomini che deve essere assicurata in tutti i campi.

Nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) il divieto di discriminazione è sancito all'articolo 14.

Nell'ordinamento giuridico italiano è l'art 3 della Costituzione a disporre il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità

sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Il secondo comma impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita del Paese.

Questo principio è poi declinato in relazione al rapporto coniugale nell'articolo 29 della Costituzione:

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”

Questa parità è stata confermata e resa effettiva nel 1975 con la legge 151 che ha posto i principi cardine dell'attuale diritto di famiglia come: la piena libertà matrimoniale, l'uguaglianza tra i coniugi rispetto ai diritti e ai doveri che scaturiscono dal matrimonio (art. 143 c.c.), il divieto di adottare regimi patrimoniali tra i coniugi che comportino una posizione di inferiorità di un coniuge rispetto ad un altro, gli stessi doveri e diritti nei confronti dei figli (art. 147 c.c.).

Importante nella definizione dei ruoli familiari è, anche, la religione.

La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) riconosce la libertà di religione all'articolo 9:

“Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.”

Al secondo comma è presente un limite alla stessa. Si afferma, infatti, che la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di restrizione per motivi di pubblica sicurezza, di protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. Di seguito il comma:

“La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”

La libertà di pensiero e di religione è riconosciuta anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'articolo 10.

Nell'ordinamento giuridico italiano è l'articolo 8 della Costituzione a sancire l'uguaglianza delle religioni davanti alla legge. Continua nello specificare che le confessioni diverse da quella cattolica possono organizzarsi autonomamente, purché rispettino l'ordinamento giuridico italiano. In questa seconda parte si riesce ad individuare un primo limite alla libertà religiosa. Possiamo dedurre da ciò che le pratiche matrimoniali, come anche le tradizioni religiose, non possono violare la parità dei coniugi e la loro pari dignità.

Dagli articoli qui elencati si rileva il riconoscimento, nell'ordinamento sovranazionale e nazionale della libertà di religione, del principio di uguaglianza declinato, anche, nel rapporto coniugale.

Casi giurisprudenziali: i reati culturalmente motivati

Si analizza ora la posizione della Corte di Cassazione italiana in diverse sentenze relative all'applicazione di attenuanti, di scriminanti o l'esclusione dell'elemento soggettivo in relazione alla diversa cultura o religione del reo che toccano, inevitabilmente, la parità tra i coniugi e il principio di uguaglianza.

La 1° sentenza da analizzare è la numero 3398 del 1999 della Cassazione penale sez. VI. In quest'ultima, il reato perseguito è quello dei maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). Essendo l'imputato un cittadino albanese, secondo la difesa, nel caso di specie, si sarebbe dovuta configurare una sorta di consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.: "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne"), derivante da una visione della convivenza familiare e delle potestà spettanti al capo-famiglia diverse da quelle correnti in Italia. La Corte di Cassazione risponde sostenendo come l'art 2, 3, 29 e 30 della Costituzione costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come "barbari" a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona. La Corte continua affermando che: "L'imbarbarimento del diritto e della giurisprudenza, quale si pretende invocando la scriminante di cui all'art. 50 c.p. di fronte a comportamenti lesivi della integrità fisica, della personalità individuale, della comunità familiare, trova un insormontabile ostacolo nella normativa giuridica (per non dire della coscienza sociale) che presiede all'ordinamento vigente".

Nella sentenza 55 del 2002 questo concetto viene reiterato. Il capo di imputazione è sempre l'art 572 cp. Nella sentenza si conferma che in nessun modo la religione del reo non esclude l'elemento soggettivo del dolo del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, in quanto tale concezione si pone in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano. Nel caso di specie, la

difesa aveva sostenuto che la formazione culturale e religiosa particolarmente rigida dell'imputato, di fede musulmana, avesse influito sulla sua consapevolezza di vessare il proprio coniuge, venendo meno l'elemento soggettivo della condotta criminosa. In una società islamica, infatti, la condotta del reo rientrerebbe in una normale condotta di coppia. Con la conseguenza, secondo la difesa, che lo straniero può rispondere del reato di maltrattamenti solo in quanto sia provato il suo dolo, consistente nella consapevolezza di aver superato la soglia di ciò che è considerato conforme al diritto della società. La Corte riconferma quanto sostenuta nella precedente sentenza riferendosi, a ciò che anteriormente aveva definito "costumi barbari" come "costumi antistorici".

Nella sentenza 46300 del 2008 i capi di imputazione erano i seguenti: il reato di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, violenza sessuale in danno alla moglie, violazione degli obblighi di assistenza familiare sia del coniuge che del figlio. Anche qui, la difesa aveva sostenuto si dovesse escludere la presenza dell'elemento soggettivo del delitto poiché la concezione dell'imputato di religione mussulmana della convivenza familiare è assolutamente differente rispetto al modello attuato nell'ordinamento giuridico italiano. La Corte richiama gli art. 2 e 3 della Costituzione come "articoli di sbarramento invalicabile contro l'introduzione di consuetudini, prassi, costumi che si pongono come "antistorici" a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero".

Nella sentenza 14960 del 2015 i capi di imputazione sui quali la Corte è stata chiamata ad esprimersi sono il reato dell'art 572 cp e dell'art 609 (violenza sessuale). Il ricorrente, nella sua memoria, aveva sostenuto che al caso concreto dovesse applicarsi la scriminante putativa dell'art 51 cp (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). L'applicazione di questa scriminante deriverebbe dal fatto che la condotta dell'imputato marocchino sarebbe stata considerata esercizio di una facoltà consentita nel paese di origine. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare nel caso concreto se il diverso patrimonio culturale dell'imputato, le sue differenti abitudini e la sua diversa percezione della liceità o dell'illiceità dei fatti avrebbero potuto integrare una situazione di scriminante erroneamente supposta. La Corte di Cassazione esplicita l'impossibilità di sopravvivenza nello stesso territorio di culture tra loro configgenti e della scomposizione dell'ordinamento di statuti individuali quanto sono le etnie. La soluzione starebbe proprio nell'art 3 della Costituzione che pone le radici per armonizzare i comportamenti individuali rispondenti alla varietà di culture. Essenziale per la sopravvivenza di una società multiculturale è l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che regolano l'ordinamento. Non è pertanto configurabile una scriminante, anche solo

putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento e, quindi, neppure l'eccesso colposo nella scriminante stessa.

Il fulcro fondamentale di queste diverse sentenze è un concetto che viene definito dalla dottrina come “reati culturalmente motivati”. Quest’ultimi possono dirsi fatti penalmente rilevanti che sono riconducibili ad una condotta del soggetto agente, posta in essere in ragione della propria cultura d’appartenenza, per la quale quello stesso fatto è socialmente accettato, se non addirittura imposto. Nella sentenza 43600 del 2008 la Corte riporta il fenomeno dei reati culturalmente motivati concentrandosi sui possibili due modelli che gli ordinamenti moderni hanno adottato: uno assimilazionista, l’altro multiculturalista. Il primo persegue l’inserimento dello straniero nel tessuto nazionale ed esige come contropartita una sostanziale rinuncia alle sue radici; il secondo è tendenzialmente disposto ad accettare le richieste identitarie ed è sensibile alle diverse specificità culturali altre. La Corte sostiene liberamente che entrambe le prospettive potrebbero trovare applicazione nell’ordinamento, qualora non contrastino con i principi cardine dell’ordinamento. Non a caso, nei paesi europei si è perseguita una politica cosiddetta “mistilinea” con la previsione, in Italia, per esempio, dell’aggravante della “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”, ma, anche, della repressione della bigamia e dell’infibulazione. La Corte sottolinea che il ruolo di mediatore culturale del giudice penale non può attuarsi contro le norme giuridiche italiane. Inoltre, si richiama l’importanza dell’art. 5 c.p. dal quale si evince, in applicazione dell’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza 364 del 1988, che la responsabilità penale può considerarsi esclusa a causa di ignoranza inevitabile del precetto penale solo quando lo straniero si trovi da breve tempo sul territorio nazionale e il precetto penale violato riguardi beni giuridici di rilevanza non primaria. Ne deriva, quindi, un obbligo in capo allo straniero di conoscenza delle norme penali italiane, di ciò che è lecito o illecito. La propria cultura o religione non possono giustificare la commissione di reati, tanto meno possono giustificare la mancata tutela del bene leso dalla condotta criminosa.

Osservazioni conclusive

La nostra società si fonda sul riconoscimento di diversi diritti fondamentali che sono frutto di conquiste sociali importanti: la parità tra i coniugi, il principio di uguaglianza, il principio di libertà religiosa e il principio di libertà culturale dei migranti. Sono tutti principi che devono coesistere. In una società in continua trasformazione, nella quale culture e religioni diverse si mescolano ma entrano anche in conflitto, il diritto ha un ruolo importante ed è quello di conciliare tra le diverse culture mantenendo su un piano privilegiato la tutela dei diritti inviolabili.

In un contesto di multiculturalità il principale problema è, quindi, quello di bilanciare il rispetto della libertà culturale e religiosa dei migranti e dare attuazione concreta a norme che tutelano i diritti fondamentali evitando che la diversità culturale diventi una giustificazione per la discriminazione. Concretizzando il problema, il riconoscimento del diritto di libertà religiosa e culturale dell'immigrato non deve diventare un elemento di giustificazione di trattamenti penali differenziati che comportano una mancata tutela giuridica di principi e diritti che sono il cuore della cultura italiana. Come analizzato precedentemente, la stessa giurisprudenza ha evidenziato l'irrelevanza dei comportamenti ammessi dalla religione quando quest'ultimi siano in evidente contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

In conclusione, si può affermare che nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza, quali i diritti inviolabili. Neanche in nome della multiculturalità e della tolleranza non possono essere introdotti nella società consuetudini che pongano in pericolo le fondamenta dell'ordinamento giuridico.

Problemi ancora rilevanti:

- Linea di confine fra la tutela culturale dell'immigrato e la libertà religiosa dello stesso e l'accoglimento di una cultura contraria all'ordinamento giuridico
- Ruolo crescente del fattore culturale in sede di ricognizione della scusabilità o inescusabilità dell'ignoranza della legge penale.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-29>

Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto e Claudio Scognamiglio, “Diritto privato”

<https://noi-italia.istat.it/pagina.php?L=0&categoria=4&dove=ITA>

Alessio Menonna, “L'appartenenza religiosa degli stranieri residenti in Italia” –
Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità)

<https://www.brocardi.it/codice-penale/>

<https://www.altalex.com/>

<https://dejure.it/#/home>

<https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/631-corte-di-cassazione-italiana-sez-vi-penale-n-55-2002-8-novembre-2002>

https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT>

<https://www.dirittoconsenso.it/2020/02/24/reati-culturalmente-motivati-e-diritto-penale/>